

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 11 MAGGIO 2011 pubblicata S.O. N. 1  
alla GURS n. 21 del 13 maggio 2011

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO RURALE,  
RINATURALIZZAZIONE DEL TERRITORIO,  
FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA  
E TRASPARENZA. LINEA D'AZIONE  
"ITINERARIO RAGUSA-CATANIA"

Art. 8.

*Norme in materia di destinazione ricettivo-alberghiera di fabbricati*

1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modi fide ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole "realizzati con regolare concessione edilizia" sono aggiunte le seguenti "ovvero realizzati anteriormente al 1967";
- b) le parole "da civile abitazione" sono soppresse;
- c) dopo la parola "ristorazione" sono aggiunte le seguenti "e per l'insediamento delle attività di „bed and breakfast“, agriturismo ed annesse attività di ristorazione”.

*Nota all'art. 8, comma 1*

L'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Interventi produttivi nel verde agricolo.* – 1. Nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali locali tassativamente individuate nello strumento urbanistico.

2. Le concessioni edilizie rilasciate ai sensi del comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) rapporto di copertura non superiore a un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento;
- b) distacchi tra fabbricati non inferiori a dieci metri;
- c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall'articolo 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

- d) parcheggi in misura non inferiore ad un decimo dell'area interessata;
- e) rispetto delle distanze stabilite dall'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, come interpretato dall'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
- f) distanza dagli insediamenti abitativi ed opere pubbliche previsti dagli strumenti urbanistici non inferiore a metri duecento, ad esclusione di quanto previsto dalla lettera c).

3. Previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, nelle zone destinate a verde agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati con regolare concessione edilizia *ovvero realizzati anteriormente al 1967*, a destinazione ricettivo- alberghiera e di ristorazione e per l'insediamento delle attività di 'bed and breakfast', agriturismo ed annesso attività di ristorazione ove sia verificata la compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza.

Nelle zone agricole è ammessa l'autorizzazione all'esercizio stagionale, primaverile ed estivo, dell'attività di ristorazione anche in manufatti destinati a civile abitazione e loro pertinenze, nel rispetto della cubatura esistente e purché la nuova destinazione, ancorché temporanea, non sia in contrasto con interessi ambientali e con disposizioni sanitarie. La destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione cessa automaticamente allorché cessi la relativa attività.».

Art. 9.

*Modifica di norme in materia di turismo rurale*

1. All'articolo 21 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

„1 bis. Agli operatori agrituristici, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la trasformazione dell'attività di agriturismo in quella di turismo rurale. Limitatamente agli agri-campeggi, in alternativa all'adeguamento, è consentita la trasformazione in complesso turistico-ricettivo all'aria aperta nel rispetto delle previsioni della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.“.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previa delibera della Giunta

regionale, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1 bis dell'articolo 21 della legge regionale 3 del 2010 come introdotto dal comma .

*Nota all'art. 9, comma 1:*

L'art. 21 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, recante "Disciplina dell'agriturismo in Sicilia", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

*«Norme in materia di turismo rurale. Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001. – 1. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni è sostituita dalla seguente:*

*“a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione e di servizi connessi a tale attività, esercitata in immobili già esistenti e già risultanti classificati come edifici rurali. Tale requisito è accertato con le seguenti modalità:*

*1) certificato o visura catastale storica del catasto terreni;*

*2) certificato o visura catastale del catasto fabbricati attestante il possesso della categoria catastale D/10, fabbricati con funzioni produttive connesse alle attività agricole.”.*

*1 bis. Agli operatori agrituristici, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la trasformazione dell'attività di agriturismo in quella di turismo rurale. Limitatamente agli agricampeggi, in alternativa all'adeguamento, è consentita la trasformazione in complesso turistico-ricettivo all'aria aperta nel rispetto delle previsioni della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.*